

GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

Verbale n. 12

Adunanza 1 aprile 2003

OGGETTO: URBANISTICA - COMUNE DI OZEGNA - V^ VARIANTE PARZIALE AL P.R.G.C. - PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITÀ.

Protocollo: 290-87975/2003

Sotto la presidenza della prof. MERCEDES BRESSO si è riunita la Giunta Provinciale, regolarmente convocata, nella omonima Sala, con l'intervento degli Assessori: GIUSEPPE GAMBA, ANTONIO BUZZIGOLI, FRANCO CAMPIA, LUCIANO PONZETTI, GIOVANNI OLIVA, GIUSEPPINA DE SANTIS, MARIA PIA BRUNATO, VALTER GIULIANO, MARCO BELLION, SILVANA ACCOSSATO, ELENA FERRO e con la partecipazione del Segretario Generale EDOARDO SORTINO.

Sono assenti gli Assessori: LUIGI RIVALTA, BARBARA TIBALDI e ALESSANDRA SPERANZA.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

A relazione del Presidente della Provincia.

Premesso che la strumentazione urbanistica del Comune di Ozegna risulta la seguente:

- è dotato di P.R.G.C., approvato dalla Regione Piemonte con deliberazione G.R. n. 180-36759 del 23/08/1984, successivamente modificato con la Variante approvata con deliberazione G.R. n. 43-32289 del 15/02/1994;
- ha approvato quattro Varianti parziali al P.R.G.C., ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77:
 - con deliberazione C.C. n. 4 del 16/12/1997;
 - con deliberazione C.C. n. 24 del 24/08/1999;
 - con deliberazione C.C. n. 15 del 11/05/2000;
 - con deliberazione C.C. n. 9 del 22/02/2002;
- ha adottato, con Deliberazione C.C. n. 31 del 22/12/2000, la II^ Variante Strutturale al Piano Regolatore vigente;
- ha adottato, con deliberazione C.C. n. 4 del 7/02/2003, la V^ Variante Parziale al P.R.G.C., ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, che ha trasmesso alla Provincia, in data 18/02/2003, gli atti per il pronunciamento di compatibilità previsto dal citato settimo comma;

considerato che i dati socio-economici e territoriali che caratterizzano il Comune di Ozegna risultano essere:

- popolazione: 988 abitanti nel 1971, 1.104 abitanti del 1981; 1.157 abitanti nel 1991 e 1.151 abitanti nel 2001, dati che confermano un andamento demografico costante nell'ultimo ventennio;
- superficie territoriale: 536 ettari di pianura, che presentano pendenze inferiori ai 5°. Per quanto attiene la Capacità d'uso dei Suoli, 154 ettari appartengono alla Classe I[^] e 250 appartengono alla Classe II[^], complessivamente rappresentano il **75%** del territorio comunale. È anche caratterizzato dalla presenza di **aree boscate**, su una superficie di 19 ettari;
- sistema produttivo: non appartiene ad un *Ambito di valorizzazione produttiva* del P.T.C.;
- risulta compreso nel Circondario di Ivrea, Sub-ambito "*Area Rivarolo Canavese*", rispetto al quale sono applicabili gli Indirizzi di coordinamento sovracomunale, previsti all'art. 15.3.1 delle Norme di attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.), di cui l'Amministrazione Provinciale propugna l'attuazione, attraverso la definizione concorde di una strategia di sub ambito;
- insediamenti residenziali: non risulta compreso nei sistemi di diffusione urbana individuati dal P.T.C. (art. 9.2.2.);
- fa parte del Patto Territoriale del Canavese (insieme ad altri 121 comuni, a 5 comunità montane e a numerose associazioni, consorzi e società), promosso nel marzo 1997 dalla Città di Ivrea, di cui la Provincia di Torino è Soggetto responsabile;
- è individuato dal Piano Territoriale Regionale (P.T.R.) e dal P.T.C. come centro turistico e come centro storico di *interesse provinciale*;
- infrastrutture viarie:
 - è attraversato dalle Strade Provinciali n. 51 di Ciconio, n. 52 di Ozegna, n. 53 di San Giorgio Canavese e n. 222 di Castellamonte;
 - è interessato da un tratto in progetto di nuova viabilità;
- assetto idrogeologico del territorio:
 - è interessato dal Torrente Malesina, il cui corso è compreso nell'elenco dell'art. 20 delle Norme di Attuazione del Piano Territoriale Regionale (P.T.R.). Per effetto di tale norma, lungo detto corso d'acqua, compete alla Regione Piemonte il rilascio delle autorizzazioni di cui al D.lgs. n. 490/99, in conformità al disposto dell'art. 10 della L.R. n. 20/89;
 - la Banca Dati Geologica della Regione Piemonte individua 64 ettari del territorio comunale come inondabili con un tempo di ritorno compreso tra 25 e 50 anni;
 - il "Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico" (P.A.I.) adottato dall'Autorità di Bacino del Fiume Po con Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 18 del 26 aprile 2001, approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24/05/2001, evidenzia l'inserimento di una porzione del territorio comunale in fascia B;

(per ulteriori dati informativi si vedano le "schede comunali" allegate agli elaborati del P.T.C.);

rilevato che il Comune di Ozegna, con la deliberazione testè citata, propone l'eliminazione dal P.R.G.C. della destinazione a servizi pubblici gravante sul Castello e sulle sue pertinenze, apportando le necessarie modifiche agli articoli 18 e 19 delle Norme di Attuazione.

L'area interessata dalla variazione ha una superficie pari a mq 1.800; le nuove destinazioni ammesse sull'immobile esistente sono quelle previste dall'art. 20 delle N.d.A. del P.R.G.C.: "*residenza, attività commerciali al minuto, pubblici esercizi, uffici professionali, attrezzature collettive in genere*";

preso atto dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a variare il P.R.G.C. vigente così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 4/2003 di adozione e dalla documentazione tecnica ad essa allegata;

dichiarato che per quanto attiene:

- il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, adottato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 621-71253/1999 del 28/04/1999 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77, attualmente all'esame della Regione (e non ancora vigente), la variante non presenta incompatibilità;
- i progetti sovracomunali approvati, non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Provincia, nè con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell'Ente;

tenuto conto che ricade solamente sull'Amministrazione Comunale la responsabilità per il rispetto dei requisiti di variante parziale, così come precisati dal settimo comma sopra citato;

constatato che nella deliberazione comunale compare la dichiarazione di compatibilità con i piani sovracomunali, prevista al settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41, la cui competenza spetta esclusivamente al Comune;

considerato che il termine per il pronunciamento di compatibilità scade in data 04/04/2003;

visto il parere del Servizio Urbanistica datato 26/03/2003;

dato atto che con separato provvedimento, vengono proposte alcune osservazioni, con le quali:

- con riferimento alla proposta di eliminazione della destinazione a servizi pubblici del Castello, con possibile trasformazione in destinazione "*residenziale*" dell'edificio (attualmente in corso di restauro), è necessario che l'Amministrazione Comunale verifichi e dimostri, ai fini del rispetto dei requisiti di Variante Parziale, che non vi sia incremento di capacità insediativa residenziale.

A tal proposito si ricorda che la capacità insediativa residenziale è un parametro urbanistico e, come precisato dal comma 1 dell'art. 20 della L.R. 56/77, "... è data dal rapporto fra volumetria edificata ed edificabile in tutte le aree residenziali o a parziale destinazione residenziale prevista dal Piano regolatore generale e l'indice volumetrico abitativo..."; per la sua verifica occorre inoltre utilizzare i medesimi criteri e la medesima impostazione procedurale assunti per la formazione del Piano regolatore;

- si ricorda, infine, ai sensi della deliberazione Giunta Regionale 6 agosto 2001, n. 31-3749, il Comune di Ozegna, non risulta essere tra i comuni esonerati dall'adeguamento dello strumento urbanistico al P.A.I.

In considerazione della situazione di potenziale rischio idrogeologico su parte del territorio comunale, evidenziata in premessa, **si invita il Comune a concludere gli studi finalizzati all'adeguamento al P.A.I.**, attivando la procedura stabilita dalla Regione Piemonte con la citata deliberazione 6 agosto 2001, n. 31-3749, con la deliberazione Giunta Regionale 15 luglio 2002, n. 45-6656 e con la deliberazione Giunta Regionale 18 marzo 2003, n. 1-8753;

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

visto l'art. 134, comma 4 del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

**Con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale
DELIBERA**

1. **di dichiarare** ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato con L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, che il Progetto Preliminare della V[^] Variante Parziale al P.R.G.C. del Comune di Ozegna, adottato con deliberazione C.C. n. 4 del 07/02/2003, non presenta incompatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, adottato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 621-71253/1999 del 28/04/1999 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77, e con i progetti sovracomunali approvati;
2. **di dare atto** che con separato provvedimento, al quale si rimanda, vengono formulate le osservazioni riassunte in premessa;
3. **di trasmettere** al Comune di Ozegna la presente deliberazione per i successivi provvedimenti di competenza;
4. **di dichiarare** il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Letto, confermato e sottoscritto.
In originale firmato.

Il Segretario Generale
f.to E. Sortino

Il Presidente della Provincia
f.to M. Bresso